



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

## Determinazione numero 1725 del 07/08/2025

**OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA". DELIBERA CIPESS N. 19/2024. LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD CUP G37H24001630002 - CIG B718C29F9D. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE CAT. OG3 IMPRESA PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.**

CUP G37H24001630002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 15/04/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.522.943,47 di cui € 31.797,37 per oneri di sicurezza che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera d) del D.Lgs n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 10/07/2025 della responsabile del procedimento della fase di affidamento e relativa presa d'atto n. 1511 del 15/07/2025 da parte del Responsabile Unico del progetto, all'impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL con sede in San Giorgio Bigarello (MN) via Liguria 36 C.F. e P. IVA 01297860205 per un importo contrattuale netto di € 1.451.815,80 di cui € 1.420.018,43 per lavori e € 31.797,37 per oneri di sicurezza .

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 04/08/2025 in via anticipata ed il relativo contratto è in corso di stipula.

In data 28/07/2025 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sotto descritta documentazione, assunta agli atti con prot. n.26495 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale rientranti nella categoria subappaltabile OS10 ricompresa nella categoria prevalente OG3 all' impresa **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L**, con sede in Campogalliano (MO), viale Europa 91 Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 per un importo di € 28.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 485,00 per oneri relativi alla sicurezza (cap. 4735 del Peg 2025, prenot. 1554/2025, sub impegno 1097/2025).

Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena, che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nelle sezioni "noli a freddo macchinari" "noli a caldo", "guardiania dei cantieri" e" fornitura ferro lavorato" con provvedimento n. 5150 del 21/01/2025 valido fino al 20/01/2026.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ◊ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ◊ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ◊ ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice consistente in:

-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

-dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;

-contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010, clausola n. 5 del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013 e clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24;

-Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Precisato:

-che la lettera invito e l'art. 7 del contratto di subappalto hanno disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall'appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell'art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);
- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la

zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo della categoria prevalente unica OG3.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 711.389,74, pertanto, detratto il presente subappalto di € 28.000,00 e il precedente subappalto già autorizzato con determinazione n. 1704 del 06/08/2025, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 238.389,74.

Si dà atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 (cat.OG3 cl. III BIS), che al momento risulta in fase di rinnovo come da contratto stipulato con SOA LAGHI n. 0092/2025, ha in ogni caso svolto lavori analoghi anche in subappalto per lo scrivente ente nel corso del corrente anno per un importo superiore a quello richiesto, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n.T 614258832 del 31/07/2025.

Si dà atto che il subappaltatore ha dichiarato di applicare uno dei contratti collettivi stabiliti nelle norme di gara (F018 CCNL Edilizia Confapi Aniem per le PMI edili e affini).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL con sede in San Giorgio Bigarello (MN) via Liguria 36 C.F. e P. IVA 01297860205 a subappaltare all'impresa **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L**, con sede in Campogalliano (MO), viale Europa 91 Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 i lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale rientranti nella

- categoria subappaltabile OS10 ma ricompresi nella prevalente OG3 per un importo di € 28.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 485,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INIAL\_49522334 del 16/06/2025 valido fino al 14/10/2025;
  - 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in attesa di rinnovo SOA (cat. OG3 cl. III BIS) come da contratto n.0092/2025 stipulato con SOA Laghi SPA e, in ogni caso, ha svolto lavori analoghi per un importo adeguato per lo scrivente ente;
  - 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dalla lettera d'invito il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
  - 5) di dare atto che al presente subappalto si applica l'istituto della revisione prezzi ai sensi dell'art.119 c.2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2 bis e al verificarsi delle condizioni di cui all'art.60 c.2;
  - 6) di dare atto che l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di applicare uno dei contratti collettivi stabiliti nelle norme di gara;
  - 7) di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nelle sezioni "noli a freddo macchinari", "noli a caldo", "guardiania dei cantieri" e "fornitura ferro lavorato" con provvedimento n. 5150 del 21/01/2025 valido fino al 20/01/2025
  - 8) di dare atto che il codice CIG è B718C29F9D e il codice C.U.P. è G37H24001630002;
  - 9) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 238.389,74 come importo limite subappaltabile di contratto;
  - 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI SRL, alla Ditta subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA S.R.L, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
  - 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023 come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
  - 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F1167 rif arch.1084.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA  
(In sostituzione di ROSSI LUCA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)